

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 332 dell'anno 2009, proposto da:
.....s.p.a., in persona dell'avv....., consigliere e legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv....., presso lo studio del quale è elettivamente
domiciliata, in.....;

contro

Comune di, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto di diniego prot. n..... del....., pervenuto successivamente, con cui il
Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di.....,
in relazione all'istanza autorizzatoria protocollata dalla..... s.p.a. in data
..... e volta alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile sulla
particella.....fg..... di quel Comune, si è così espresso: ". . . atteso che: 1.
L'intervento in argomento è ascrivibile alle opere di urbanizzazione primaria ad
ogni effetto e, quindi, comporta l'obbligatorietà del permesso di costruire di
cui all'art. 3 - 1 del D.P.R. 380/01 ovvero rientra tra quelli di cui all'art. 3
comma 1) lett. e.2; 2. La richiesta in argomento risulta carente del parere
ARPAC. . . nonché del parere della Soprintendenza ai Beni archeologici; questa
amministrazione non è in possesso di apposito regolamento che disciplini il
corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile";

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

della formazione, per silentium, del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto tecnologico di telecomunicazioni alla Via G. Di Vittorio, località Agro, su area riportata al fg..... p.lla , e del conseguente diritto della.....spa a realizzare la suddetta Stazione Radio Base secondo il progetto presentato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva prodotta dalla società ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato a mezzo posta il 23 dicembre 2008/5 gennaio 2009 e depositato il successivo 20 gennaio, las.p.a., ha esposto

- che essa società (in forza di specifico accordo intercorso con las.p.a., concessionaria del Ministero delle Comunicazioni per l'erogazione sul territorio nazionale del servizio pubblico di telefonia mobile con tecnologia GSM e UMTS) aveva presentato al Comune di, in data....., un'istanza autorizzatoria, ai sensi dell'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, finalizzata alla realizzazione di un impianto per telecomunicazioni in un terreno (catastalmente individuato come p.lla del folio....., ricadente in zona H1 del P.R.G. - attrezzature di uso pubblico di iniziativa privata) sito alla località.....di quel Comune, alla via.....;

- che l'impianto in questione avrebbe dovuto essere posizionato su di un palo poligonale già insistente nell'individuata area;

- che detta istanza era stata inoltrata anche all'ARPAC, ai fini del rilascio del parere radioprotezionistico di verifica della conformità del progettato impianto con i valori limite di cui al DPCM 8.7.2003 (parere, però, necessario solo per la successiva fase di attivazione, e comunque poi favorevolmente rilasciato con nota prot. n°..... del.....

- che sul progetto era stata acquisita anche specifica autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei con nota prot. n°..... del.....;

- che, pertanto, alla data del 23 luglio 2008 (in assenza di comunicazioni di provvedimenti di diniego nel termine di gg. 90 prescritto dall'art. 87 co. 9 Decr. Leg.vo 259/2003) si sarebbe perfezionato il titolo per silenzio assenso, per cui essa ricorrente aveva inoltrato al Comune di..... comunicazione di inizio dei previsti lavori;

- che, tuttavia, il Comune di aveva emesso l'atto prot. n. del....., con cui il Responsabile del Settore edilizia privata aveva opposto un diniego all'intervento in questione ". . . atteso che: 1. L'intervento in argomento è ascrivibile alle opere di urbanizzazione primaria ad ogni effetto e, quindi, comporta l'obbligatorietà del permesso di costruire di cui all'art. 3 - 1 del D.P.R. 380/01 ovvero rientra tra quelli di cui all'art. 3 comma 1) lett. e.2; 2. La richiesta in argomento risulta carente del parere ARPAC. . . nonché del parere della Soprintendenza ai Beni archeologici; l'attuale P.R.G. vigente nell'ambito dell'intero territorio non regola la possibilità di localizzazione di impianti S.R.B. di telefonia mobile; l'amministrazione non è in possesso di apposito regolamento che disciplini il corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile".

Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, e segnatamente il diniego opposto dal Comune di..... alla presentata istanza di autorizzazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

violazione di legge - violazione e mancata applicazione dell'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 - mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990 - mancata comunicazione dell'inizio del procedimento - violazione del giusto procedimento: una volta decorso (in data 23.7.2008) il termine di gg. 90 dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione (avvenuta il 24.4.2008), si sarebbe formato il titolo abilitativo per silentium; eventuali richieste di integrazioni documentali (peraltro neppure formulate) sarebbero dovute intervenire nel termine perentorio di gg. 15 dalla presentazione dell'istanza; l'impugnato provvedimento di diniego sarebbe perciò tardivo rispetto al titolo conseguito, del quale ultimo sarebbe stata necessaria la preventiva rimozione;

violazione di legge - mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990 - mancata comunicazione dell'inizio del procedimento - violazione del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 - violazione dell'art. 41 Cost. - incompetenza - eccesso di potere per mancanza dei presupposti e difetto assoluto di motivazione: l'atto impugnato inciderebbe in modo illegittimo e atipico su di un titolo autorizzatorio conseguito per silentium; sarebbe, peraltro, occorso l'avviso di avvio del procedimento volto al ritiro del titolo formatosi ex lege, a seguito del quale la successiva partecipazione procedimentale avrebbe messo in luce elementi suscettibili di condurre ad una diversa determinazione conclusiva;

violazione di legge - violazione e mancata applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 - violazione e falsa applicazione del Testo Unico dell'edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001 - difetto assoluto di motivazione - omessa istruttoria - eccesso di potere - sviamento di potere - illogicità manifesta -

eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: il procedimento di realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni delineato dall'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 sarebbe destinato ad assorbire ogni altro titolo abilitativo; le disposizioni riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni contenute nel D.P.R. 380/2001 (richiamato dal Comune di.....), sarebbero state abrogate per incompatibilità dal disposto di cui all'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, entrato in vigore successivamente e, in ogni caso, caratterizzato dalla specialità della disciplina;

violazione di legge - violazione e mancata applicazione dell'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 - violazione e mancata applicazione dell'art. 93 Decr. Leg.vo 259/2003 - eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria: alla data di adozione del provvedimento gravato, erano già intervenuti il parere tecnico sanitario favorevole dell'ARPAC (anche trasmesso al Comune con le note prot. nn.....e.....del.....) e il parere archeologico positivo (di cui a nota del.....); in ogni caso il parere ARPA non costituirebbe un presupposto per il formarsi del titolo abilitativo all'installazione dell'impianto, bensì occorrerebbe solo per la successiva attivazione dello stesso; altresì, le apparecchiature avrebbero dovuto essere installate su di un palo preesistente, per cui nessun pregiudizio avrebbe potuto configurarsi quanto a profili archeologici;

violazione di legge - violazione dell'art. 86 commi 1 lett. a), 2 e 3 Decr. Leg.vo 259/2003 - violazione del codice delle comunicazioni - violazione dell'art. 3 L. 241/1990 - violazione e falsa applicazione della L. 36/2001 - violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.1998 n° 381 (oggi DPCM 8.7.2003) - violazione dell'art. 41 Cost. - incompetenza del Comune di..... - eccesso di potere per sviamento: non occorrerebbe alcuna specifica disposizione di P.R.G. volta a disciplinare l'installazione di stazioni radio base di telefonia mobile, non

essendo tali apparecchiature assimilabili ad una ordinaria costruzione edilizia, tanto che la normativa di settore le ha qualificate come opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con ogni zona omogenea di P.R.G. (e, a maggior ragione, con le zone extraurbane, quale quella nella specie interessata);
violazione di legge - violazione della L. 36/2001 - violazione del Decr. Leg.vo 259/2003 - violazione e falsa applicazione del DPCM 10.9.1998 n° 381 - violazione dell'art. 2 L. 241/1990 - incompetenza assoluta - violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento: se è certo possibile per l'ente locale adottare un regolamento per disciplinare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione sul proprio territorio, tuttavia l'adozione di un tale atto non costituisce un presupposto imprescindibile per tale attività, la quale ultima perciò non potrebbe subire blocchi nelle more.

Non si è costituito il Comune di.....

Con ordinanza n° 799/2009 del 26 marzo 2009, questo Tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva avanzata dalla società ricorrente.

In data 3 luglio 2009 la..... s.p.a. ha prodotto una memoria.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, per cui vanno accolti, secondo quanto si dirà, tutti i proposti motivi di ricorso.

Occorre evidenziare che l'impugnato provvedimento, datato 21.10.2009 ma comunicato con nota prot. n° 13509 del 22.10.2008, a mezzo del quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di..... ha respinto l'istanza di autorizzazione presentata dalla società..... in data..... (prot. gen. n°), e ha ordinato all'interessata di non realizzare il progettato

impianto di telefonia mobile (da ubicarsi su di un palo poligonale già esistente, in un'area sita alla via..... e identificata in catasto con la p.lla..... del folio....., si fonda sulle seguenti considerazioni:

"L'intervento in argomento è ascrivibile alle opere d'urbanizzazione primaria ad ogni effetto e, quindi, comporta l'obbligatorietà del permesso di costruire di cui all'art. 3 - 1 del D.P.R. 380/01, ovvero rientra tra quelli iscritti all'art. 3 comma 1) lett. e.2 del succitato decreto";

"La richiesta in argomento risulta carente del parere ARPAC propedeutico e vincolante ai fini del rilascio della relativa autorizzazione e/o al formarsi del silenzio assenso, nonché del parere della Soprintendenza ai Beni archeologici";

"L'attuale P.R.G. vigente nell'ambito dell'intero territorio non regola la possibilità di localizzazione di impianti S.R.B. di telefonia mobile";

"Questa amministrazione non è in possesso di apposito regolamento che disciplini il corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile".

In punto di diritto è, invece, opportuno porre in luce che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 1767 del 21.4.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006; Cons. di Stato sez. VI, n° 4159 del 5.8.2005; T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 886 del 6.11.2008; T.A.R. Basilicata n° 140 del 30.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1890 del 4.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1480 del 21.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 9325 del 25.6.2008), l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell'ambito di un unico procedimento (attivato dall'interessato con istanza di autorizzazione o D.I.A.); ed altresì come, sempre il citato art. 87, al co. 9

stabilisca che "Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al co. 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego", mentre al precedente co. 5 è precisato che "Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al co. 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'intervenuta integrazione documentale".

Ancora, va evidenziato come l'art. 86 co. 3° Decr. Leg.vo 259/2003 stabilisca che "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 co. 7 del D.P.R. 6.6.2001 n° 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia",

Ciò posto, va poi detto che, con la propria ordinanza cautelare n° 799/2009, questo Tribunale ha affermato che "- in giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006 Cons. di Stato sez. VI n° 4159 del 5.8.2005; Cons. di Stato sez. VI, n° 100 del 21.1.2005; T.A.R. Campania-Napoli n° 2702 del 22.3.2007) è stata riconosciuta l'unicità del procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture in materia di telecomunicazioni, in ragione dell'assorbimento delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento delineato dall'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, per cui la realizzazione delle relative opere non richiede il rilascio di un separato e autonomo titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001; - risultano intervenuti (e anche comunicati al Comune di..... prima dell'adozione dell'atto impugnato) il parere favorevole dell'ARPAC e il N.O. della Soprintendenza Speciale per i Beni

Archeologici di Napoli e Pompei; - ai sensi dell'art. 86 co. 3 Decr. Leg.vo 259/2003, le infrastrutture di reti di telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, per cui, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, sono soggette a procedimenti autorizzatori speciali, improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, ed imperniati sugli istituti del silenzio-assenso e della Denuncia di Inizio Attività; - l'inerzia del Comune nell'adozione del Regolamento per l'installazione delle strutture per radio-telecomunicazioni non può valere a bloccare sine die la realizzazione delle relative reti (dovendosi, in ogni caso, applicare i parametri previsti dalla vigente normazione primaria).": e tali articolate statuizioni vanno ribadite anche nella presente sede, di definizione del merito del giudizio.

Invero, in primo luogo è fondata la denuncia secondo cui la normativa speciale che regola la materia esclude che, per realizzare l'impianto, debba essere richiesto anche il permesso di costruire, avuto conto che l'autorizzazione prevista dall'art. 87 del Codice delle Comunicazioni assorbe ogni altro procedimento.

Si è, infatti, già evidenziato quale sia l'orientamento univoco assunto in proposito dalla giurisprudenza; a chiarire meglio il quale può essere utile ricordare quanto precisato in altre pronunce, specificamente rese su provvedimenti assunti dalla medesima Amministrazione qui convenuta; e cioè che "l'affermazione del Comune di.....in merito alla necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile è in contrasto con una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6439; 28 febbraio 2006, n. 889) secondo la quale le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere svolte nell'ambito

del procedimento disciplinato dall'articolo 87 del d.l.vo n. 259/2003, perché la ratio di tale disposizione consiste nel semplificare il procedimento di rilascio del titolo abilitativo e concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni di carattere urbanistico-edilizio e igienico-sanitario" (Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 16206/2007 e, negli stessi sensi, n. 9325/2008).

Va, poi, condivisa anche l'ulteriore doglianza articolata sulla circostanza che il nulla osta dell'ARPAC non condizioni il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l'attivazione dell'impianto (cfr. T.A.R. Basilicata n° 633 del 26.9.2008; T.A.R. Campania-Salerno n° 1942 del 16.6.2008; T.A.R. Sicilia-Catania n° 256 del 14.2.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1888 del 12.3.2008; T.A.R. Veneto n° 1283 del 23.4.2007; T.A.R. Campania-Napoli n° 10647 del 20.12.2006).

Altresì, va aggiunto che, in ogni caso, dagli atti emerge che, alla data di emissione dell'impugnato diniego (21 ottobre 2008), la società ricorrente era in possesso tanto del parere favorevole dell'ARPAC (del 30.7.2008) quanto il N.O. della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (del 24 maggio 2008), entrambi anche inoltrati al Comune di....., cosicché risulta in radice destituito di fondamento l'assunto (dall'ente territoriale espresso nel diniego) della loro mancanza.

Parimenti fondate sono, poi, le altre denunce secondo cui l'assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica non può fraporsi al rilascio dell'autorizzazione.

Ed, invero, le norme di legge, ovvero gli artt. 86 ed 87 del d. l.vo n. 259/2003, sono inequivocamente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un'infrastruttura strategica per lo sviluppo.

Esse non prevedono alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria; sospensione peraltro non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (fatta eccezione, beninteso, delle misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dei piani regolatori, di cui alla L. 1902/1952) e palesemente contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica.

Del resto, se pur la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, risalente giurisprudenza ha concluso nel senso che la realizzazione degli impianti di cui trattasi non può restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete "considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi" (cfr., per tutte, T.A.R. Campania-Napoli, sezione settima, n° 4555 del 22 aprile 2005 e n° 7596 del 13 settembre 2007).

L'orientamento cennato è condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna negazione del potere del Comune di regolamentare aspetti della materia (né diversamente potrebbe essere in presenza del disposto di cui all'art. 8, comma 6, della legge quadro 22.2.2001, n. 36), e neppure nega la sussistenza, nelle more dell'adozione del regolamento, di poteri dell'Ente locale, e però (sostanziali, di merito) quali allo stesso attribuiti dalla normativa primaria.

In tali sensi si è pronunciato anche il giudice di appello secondo cui "Non preclude, dunque, l'assentibilità dell'intervento l'assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ..." (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, n° 1767 del 21 aprile 2008).

Da ultimo, va detto che fondate sono anche le censure incentrate su una pretesa tardività dell'impugnato provvedimento, per essere esso intervenuto quando si sarebbe ormai formato il titolo autorizzatorio silenzioso ex lege, così che l'Amministrazione avrebbe potuto incidere sulla situazione determinatasi soltanto esercitando poteri di autotutela, e non certo opponendo un mero diniego all'originaria richiesta (come invece fatto).

In proposito, si è già posto in evidenza come l'art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 preveda uno specifico e unitario procedimento per l'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile, nell'ambito del quale valutare tutti gli interessi coinvolti. Approfondendo l'esame sul punto, va ora chiarito che, il termine di gg. 90 assegnato al co. 9 per la definizione del procedimento autorizzatorio è indiscutibilmente perentorio, in tal senso deponendo sia la formulazione letterale della disposizione ("Le istanze...si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda...non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego"), sia la sua interpretazione logico-sistematica (posto che le esigenze avute di mira dal legislatore nell'occasione sono certamente quelle acceleratorie e semplificatorie dell'iter - cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 21389/2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 5447 /2007): quindi, alla scadenza del termine suddetto, viene ex lege a formarsi un provvedimento silenzioso, autorizzatorio a tutti gli effetti e sul quale la P.A. potrà pure poi incidere negativamente, ma soltanto esercitando (in presenza dei necessari presupposti) i propri poteri di autotutela.

E appunto il descritto paradigma si è realizzato nel caso di specie, atteso che, dopo la presentazione della domanda di autorizzazione all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni mobili (avvenuta in data 24.4.2008), la P.A., prima dell'atto in questa sede impugnato (datato 21.10.2008) non ha emesso

alcun provvedimento di diniego, né alcun tempestivo provvedimento atto a sospendere (in applicazione del co. 5 dell'art. 87 cit.) il corso del termine in discussione; con la conseguenza che, allo scadere del 90° giorno si è formato il provvedimento autorizzatorio silenzioso.

Né su tale ricostruzione appare incidere negativamente la circostanza che i pareri dell'ARPAC e della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei siano intervenuti in un momento successivo (il 30.7.2008 il primo, e il 24.5.2008 il secondo).

Si è detto di come il parere dell'ARPAC occorra solo per la fase successiva dell'attivazione dell'impianto e non per quella autorizzatoria di esso; mentre, riguardo al parere archeologico, va evidenziato che la sua necessità per il perfezionarsi della fattispecie silenziosa ha solo comportato la trasposizione al momento della sua emissione del dies a quo del termine di gg. 90 assegnato alla P.A.: e, nella specie, 90 giorni sono comunque trascorsi prima che fosse adottato l'atto oggetto del presente gravame.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'art. 68 R.D. 642/1907, sussistono giusti motivi per denegare il rimborso delle spese di giudizio in favore della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. VII, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui all'epigrafe, proposto dalla..... s.p.a., lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego datato 21.10.2008, e comunicato con nota prot. n° 13509 del 22.10.2008, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Qualiano.

Rimborso spese denegato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO